



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)  
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,  
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

---

*Assunto il 07/06/2021*

*Numero Registro Dipartimento: 467*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 5937 del 09/06/2021**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO CORSO DI  
FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA -  
SOCIETÀ AUTOSCUOLA G. IATÌ S.R.L..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- L'art. 117 c.3 della Costituzione.

- Il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i..

- l'Accordo Stato-Regioni-Enti locali, in sede di Conferenza Unificata recante "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.03.2011, n. 57.

**CONSIDERATO CHE**, il suddetto Decreto ministeriale definisce i percorsi formativi di formazione obbligatoria iniziale per insegnanti ed istruttori di autoscuola, propedeutici all'esame di idoneità per l'abilitazione di insegnate e istruttore secondo le modalità previste al punto 5 dall'accordo Stato-Regioni-Enti Locali, in sede di Conferenza Unificata del 14 febbraio 2002, recante «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

**VISTA** la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Legge Del Rio) è ritenuta la propria competenza.

**VISTA** La Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 21 aprile 2017 "*Linee guida per la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti di autoscuole ed istruttori scuole guida*". L'art. 10 della predetta deliberazione recita che i soggetti di cui al punto 1 sono tenuti all'osservanza della normativa regionale in materia di corsi di formazione professionale.

**Vista** la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "*libere*", artt. 40 e 41;

**Vista** la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "*Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*" e ss.mm.ii.

**Visto** il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione*" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii..

**Vista** la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".

**Visto** il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106).

**Visto** il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Vista** la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii..

**Vista** la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii..

**Vista** la D.G.R. n. 271 28 settembre 2020 recante "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche al regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i." con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza.

**Vista** la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto “Deliberazione n.271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza”.

**Visto** il D.P.G.R. n.120 del 1/10/2020, di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò.

**Visto** il D.D.G. n. 10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell’incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al Dott. Menotti Lucchetta.

**Visto** il D.D.G. n. 10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. Regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17.

**VISTI altresì:**

- il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016 con il quale sono stati approvati gli “standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi” in base al D.G.R. n.215 del 13/06/2016;
- la D.G.R. Calabria n. 133 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid 19. Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/51/CR8/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020;
- il D.D. n°11010 del 29/10/2020 “emergenza epidemiologica covid 19 indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nell’ambito della formazione professionale (c.d. corsi liberi)”;
- Il DPCM del 14/01/2021, relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il DPCM del 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

Sulla base dell’istruttoria compiuta dalla competente Struttura, che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta:

**PREMESSO CHE:**

- in ossequio al disposto dell’art. 13 del D.M. 17/2011, possono essere soggetti attuatori dei corsi di formazione iniziale per insegnante di autoscuola, istruttori di scuola guida e corsi di estensione dell’abilitazione, le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica indicati all’art. 123 comma 10 bis lettera a) del D.Lgs 30aprile 1992 n. 285, come introdotto dall’art. 20 comma 5 Lett. g) della legge 29 luglio 2010 n. 120 previa comunicazione dell’avvio dei relativi corsi alla Regione competente.
- La società denominata G. Iati s.r.l. con sede legale a Milano in Viale Campania,26 e sedi formative in Reggio Calabria alla Via Francesco Cananzi n. 26 e Villa San Giovanni in Via Cardinale Fabrizio Ruffo,30 comunicava con nota prot. siar n. 71670 del 16/02/2021, l’avvio per il corso di formazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola (ai sensi dell’art. 13 del Decreto 26 gennaio 2011 n. 17), per n. 10 edizioni.

**RILEVATO CHE**, alla stregua dell’istruttoria compiuta, che si ratifica con la sottoscrizione in calce al presente decreto, si è preliminarmente accertato che:

- Gli artt. 6 e 7 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 21 aprile 2017 recitano: esami di idoneità per l’abilitazione di insegnanti e istruttori sono svolti secondo le modalità previste dal punto 5 dell’accordo Stato Regioni Enti Locali del 14 febbraio 2000. L’art. 105, comma 3 del D.Lgs 112/98 attribuisce alla Provincia le funzioni relative agli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione che l’azione formativa proposta dalla Società G. Iati s.r.l. è coerente secondo i programmi didattico-formativi di cui al D.M 17/2011 e ss.mm.ii. le seguenti tipologie di corsi:

- Corso di formazione iniziale per insegnanti;
- Corso di formazione iniziale per istruttori;

Il corso comprende un monte ore così articolato:

- 145 ore (parte teorica per la formazione iniziale di insegnanti);
- 80 ore (parte teorica per formazione iniziale per istruttore);
- 40 ore (parte teorica per formazione iniziale per istruttore ad insegnamento completo).
- Numero massimo di allievi Aula 1 nr° 25 e Aula 2 nr° 13 sede di Reggio Calabria;
- Numero massimo di allievi Aula 1 nr° 25 sede di Villa San Giovanni;
- Requisiti minimi d'ingresso: Assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione professionale o proscioglimento;
- Sedi formative: Reggio Calabria in Via Francesco Cananzi n. 26 e Villa San Giovanni in Via Cardinale Fabrizio Ruffo,30.

- L'autoscuola accetta di sottoporsi, durante lo svolgimento dell'attività formativa, al controllo della Regione Calabria, ovvero al controllo delle strutture all'uopo preposte e/o incaricate dalla stessa;

- Dalla documentazione in atti risulta la sussistenza di adeguata capacità organizzativa oltre che, come da *curricula* allegati, di un corpo docente in possesso delle necessarie professionalità per lo svolgimento dell'attività didattica formativa;

- il Legale Rappresentante della Società ha tra l'altro dichiarato che:

- ◆ *non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato;*
- ◆ *non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sotto posti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011.*

In relazione alla necessaria comunicazione antimafia, è stata effettuata richiesta con PR\_RCUTG\_Ingresso\_PROT. N. 0051585\_20210503, per tramite Servizio Banca Dati Nazionale e che si può procedere all'autorizzazione, poiché risultano trascorsi i 30 gg dalla data di richiesta, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art 88, comma 4-bis del D. Lgs 159/2011.

**EVIDENZIATO CHE**, dal combinato disposto degli art. 105 comma 3 del D.Lgs 122/98 e 6 e 7 della DGR n. 156/2017 la Regione svolgerà gli esami al termine del percorso formativo in base a quanto disposto dalla L.R. n. 18/85 limitatamente alla frequenza e al profitto, mentre la provincia competente svolgerà gli esami per il riconoscimento dell'idoneità per l'abilitazione di insegnanti e istruttore.

**Visto** il Regolamento del 19 Gennaio 2018 "Regolamento per la disciplina degli incarichi extra Ufficio, autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria".

**Precisato che:**

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020 nonché al D.D. 11010/2020, e al DPCM del 14/01/2021, e al DPCM del 2 marzo 2021. "Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19" SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

*OVVERO: "Sono consentiti in presenza i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti da autoscuole o da altri enti di formazione".*

**SONO RISPETTATE** le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".

**Puntualizzato che:**

è fatto obbligo alla società G. Iatì s.r.l. di produrre al competente Settore, entro dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, la documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
- n. 445, con la quale si attesti che: l'attuazione del corso avverrà presso la sede operativa alla società G. Iatì s.r.l. con sede in Reggio Calabria alla Via Francesco Cananzi n. 26, e Villa San Giovanni in Via Cardinale Fabrizio Ruffo,30, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massime consentite;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui il Legale rappresentante dell'Ente afferma che "nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di **laboratorio e Tirocini/Stage**, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”;
- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali;
- calendario didattico;
- denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- registro d'aula per la vidimazione di rito;

**E' fatto altresì obbligo** alla società G. Iatì s.r.l. di:

- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
- comunicare al Settore 2, le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo) nei riguardi degli allievi stranieri, e che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo in questione;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti ad una sola unità e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta.

Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente Struttura, constatata la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

**DECRETA**

per le ragioni in premessa riportate che qui si intende integralmente riportato:

**RICONOSCERE** la proposta formativa presentata alla società G. Iatì s.r.l., con sede legale a Milano in Viale Campania, 26 e sedi formative in Reggio Calabria alla Via Francesco Cananzi, 26 e Villa San Giovanni in Via Cardinale Fabrizio Ruffo,30.

**AUTORIZZARE**, conseguentemente, ai sensi del D.M 17/2011, la **Società G. Iati s.r.l.**, a svolgere n. 10 edizioni per il corso di formazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola (ai sensi dell'art. 13 del Decreto 26 gennaio 2011 n. 17) secondo i seguenti parametri:

- Corso di formazione iniziale per insegnanti;
- Corso di formazione iniziale per istruttori;

Il corso comprende un monte ore così articolato:

- 145 ore (parte teorica per la formazione iniziale di insegnanti);
- 80 ore (parte teorica per formazione iniziale per istruttore);
- 40 ore (parte teorica per formazione iniziale per istruttore ad insegnamento completo).
- Numero massimo di allievi Aula 1 nr° 25 e Aula 2 nr° 13 sede di Reggio Calabria;
- Numero massimo di allievi Aula 1 nr° 25 sede di Villa San Giovanni;
- Requisiti minimi d'ingresso: Assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione professionale o proscioglimento;
- Sedi formative: Reggio Calabria alla Via Francesco Cananzi n. 26 e Villa San Giovanni in Via Cardinale Fabrizio Ruffo n.30.

#### **DI STABILIRE CHE:**

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, nonché al D.D. 11010/2020, e dal DPCM del 14/01/2021 relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e al DPCM del 2 marzo 2021. "Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19" SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI, OVVERO: *"Sono consentiti in presenza i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti da autoscuole o da altri enti di formazione". SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".*

**DI FARE OBBLIGO** all'autoscuola di trasmettere la documentazione elencata nella parte in narrativa entro i dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto.

**REVOCARE** con provvedimento, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevino, ai sensi dell'art.40, comma 4, della L.R. n°18/85, accertate irregolarità attinenti allo svolgimento dell'attività e/o il venir meno di uno dei requisiti dovuti o, a seguito di ulteriori verifiche, il difetto di presupposti che hanno consentito l'autorizzazione.

**DARE ATTO** che il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e che quindi, ai sensi dell'art.40 della ripetuta L.R. n°18/85, non può sorgere alcun diritto dell'ente Gestore, né di terzi, a contributi e finanziamenti regionali e/o di altri enti pubblici.

**DI NOTIFICARE**, a cura del competente Settore, il presente atto alla società G. Iati s.r.l..

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679".

**DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dall'Istruttore

**COREA PAOLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**LUCCHETTA MENOTTI**

(con firma digitale)